

**CRITERI APPLICATIVI DELLE SANZIONI DISCIPLINARI PER ILLECITI VENATORI
 PERIODI DI SOSPENSIONE O DINIEGO TEMPORANEO DEL RILASCIO DEL TESSERINO VENATORIO PER FATTISPECIE**

Oggetto del sequestro	Mezzi		Fauna selvatica					
	Armi e/o munizioni	Altri mezzi	Particolarmente protetta	Protetta	Fagiano, starna, pernice rossa e lepre europea	Tipica alpina	Ungulati	Beccaccia
Durante periodo venatorio	da 30 gg. a 1 anno	da 30 gg. a 3 anni	da 1 anno a 3 anni	da 3 gg. a 3 anni (*)	da 30 gg. a 1 anno	da 1 anno a 3 anni	da 1 anno a 3 anni	da 30 gg. a 1 anno
Fuori periodo venatorio	da 1 anno a 3 anni	da 1 anno a 3 anni	da 1 anno a 3 anni	da 30 gg. a 3 anni	da 1 anno a 3 anni	3 anni	3 anni	1 anno
In zona vietata alla caccia	da 1 anno a 3 anni	da 1 anno a 3 anni	da 1 anno a 3 anni	da 1 anno a 3 anni	da 1 anno a 3 anni	3 anni	3 anni	1 anno

- 1) In caso di recidiva, entro 5 anni dalla commissione dell'illecito, la sanzione disciplinare è raddoppiata, fermo il limite massimo di 3 anni.
 - 2) Il sequestro al medesimo trasgressore, contemporaneamente di fauna selvatica di cui alla presente tabella e/o di mezzi e/o di armi e/o di munizioni, comporta l'irrogazione della sanzione disciplinare riferita alla sola trasgressione maggiormente afflittiva e comunque mai superiore a tre anni.
 - 3) Qualora vengano sequestrati al trasgressore più capi di fauna selvatica di cui alla presente tabella, soggetti a diverso regime di protezione, viene irrogata la sanzione disciplinare riferita alla specie maggiormente protetta.
 - 4) La sanzione è irrogata, in ogni caso, indipendentemente dal numero di capi di fauna selvatica di cui alla presente tabella e/o di mezzi e/o di armi e/o di munizioni sequestrati.
 - 5) Il periodo di sospensione del tesserino venatorio, o di diniego di rilascio dello stesso, *decorre dalla data di riconsegna del documento al Servizio Caccia e pesca.*(*)
 - 6) Per "periodo venatorio" si intende l'arco temporale intercorrente dall'apertura alla chiusura della caccia alle singole specie oggetto dell'illecito. In ogni caso la notte non è considerata periodo venatorio.
 - 7) Per "zona vietata alla caccia" si intendono tutti gli istituti in cui è vietato totalmente o parzialmente l'esercizio venatorio.
 - 8) Nel caso il sequestro di capi di fauna selvatica di cui alla presente tabella e/o di mezzi e/o di armi e/o di munizioni riguardi un cacciatore il cui tesserino non sia stato rilasciato dalla Provincia di Bergamo, viene richiesto alla Provincia che lo ha rilasciato di adottare il provvedimento sanzionatorio disciplinare previsto a carico del trasgressore.
 - 9) Il presente provvedimento non si applica in caso di sequestro di richiami vivi.
 - 10) Nel caso in cui il soggetto a cui sia stato sospeso o denegato il rilascio del tesserino eserciti la caccia durante il periodo di sospensione o diniego temporaneo del tesserino viene irrogata la sanzione disciplinare massima di 3 anni.
- La Provincia richiede altresì all'A.T.C. o al C.A. dove il trasgressore è ammesso, l'esclusione dalla qualifica di socio dello stesso, per la durata della sanzione disciplinare.

* così come emendato